



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Dott.ssa Clotilde FIERRO          | PRESIDENTE       |
| Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI | CONSIGLIERE      |
| Dott.ssa Patrizia VISAGGI         | CONSIGLIERE Rel. |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di lavoro iscritta al n. **26/2022** R.G.L. promossa da:

**I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, c.f. 80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Emilia Conrotto per procura generali alle liti a rogito notaio Paolo Castellini di Roma del 21.7.2015 ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**NDIAYE MODOU BOUSSO** (C.F. NDYMBS72C12Z343U), nato in Senegal il 12.03.1971, residente in Torino, Via G.



Donizetti n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Baiocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via IV Novembre n. 5, per procura in atti

## **APPELLATO**

**Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria**

## **CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** come da ricorso depositato il 12.1.2023

**Per l'appellato:** come da memoria depositata il 16.3.2023

## **FATTI DI CAUSA**

Con ricorso diretto al Tribunale di Torino, Ndiaye Modou Bousso ha chiamato in giudizio l'INPS esponendo di essere cittadino extracomunitario, dal 2014 titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e di lavorare regolarmente in Italia dal 2000; di avere presentato domanda all'INPS al fine di ottenere il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare dal 1°.8.2014, inserendo nel proprio nucleo familiare la moglie (Ndeya Penda Niang) e i figli minori (Ndiaye Aida nata in Senegal in data 12.10.2001, Ndiaye Abdou nato in Senegal in data 22.10.2003, Ndiaye Cheikh nato in Senegal in data 15.8.2004, Ndiaye Yacine nata in Senegal in data 3.9.2007, Ndiaye Marame nata in Senegal in data 6.11.2011, Sokhna Mai Ndiaye, nata a il 20.12. 2017 in Senegal), tutti residenti in Senegal; di avere l'INPS respinto la domanda e di avere vanamente proposto ricorso amministrativo.



Affermando che il differente trattamento riservato dall'art. 2, comma 6 bis, L. 153/1988 ai familiari residenti all'estero, a seconda della nazionalità italiana o straniera del lavoratore beneficiario degli assegni, confligge con il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 12 della Direttiva UE 2011/98, ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare quantificando la pretesa in euro 32.397,08 dal 1°8.2014 al 31.1.2020, oltre accessori.

L'INPS, costituendosi, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Disposti alcuni rinvii (in attesa della sentenza della Corte di Giustizia del 25.11.2020, in causa C302/19, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n.67/2022), con sentenza n. 1118/2022, pubblicata il 12.7.2022, il Tribunale ha condannato l'INPS al pagamento della somma reclamata, contabilmente non specificamente contestata, oltre alle successive somme maturate sino alla data della decisione, con interessi legali decorrenti dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

L'INPS ha proposto appello, cui ha resistito il sig. Ndiaye Modou Bousso chiedendo la reiezione del gravame.

All'udienza di discussione del 28.3.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale - dato atto che, dopo Corte Cost. n.67/2022, non vi è più alcun dubbio circa il diritto degli stranieri lungosoggiornanti



a ottenere gli ANF - ha accolto la domanda atteso che il ricorrente, oltre alla documentazione allegata all'atto introduttivo, ha depositato (in ottemperanza all'ordine impartito dal medesimo Giudice) il certificato di vita collettivo tradotto e legalizzato nell'ambasciata italiana di Dakar il 13 gennaio 2022, attestante l'esistenza in vita dei figli, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla la situazione reddituale del nucleo familiare, con la quale l'interessato ha dichiarato che *“nessun componente del.. nucleo familiare ... possiede e/o produce all'estero redditi di alcun tipo”*.

L'INPS sostanzialmente si duole che il Tribunale abbia ritenuto provata la situazione reddituale del nucleo familiare sulla base della documentazione versata in atti e, in particolare, della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'appellato in ottemperanza all'ordine (erroneamente) disposto dal medesimo Giudice.

Non ritiene il Collegio di condividere tali censure.

Con il ricorso introduttivo l'appellato ha prodotto (oltre all'estratto conto previdenziale e al CUD/CU per il periodo 2014/2019) il certificato di vita in comune del 2012 (rilasciato dal Console onorario del Senegal), dal quale risulta che la moglie e i figli erano tutti a suo carico, in quanto non produttori reddito superiore ai limiti di legge (euro 2.840,51), nonché il certificato di vita collettivo del 2015 (rilasciato dal Sindaco del Comune di Dakar, con traduzione asseverata dall'ambasciata italiana) attestante che i figli erano mantenuti dal padre, sig. Ndiaye Modou Bousso.



Premesso che è ben poco verosimile il possesso di redditi in Senegal da parte dei figli minori dell'appellato (nonché della di lui moglie), tale principio di prova ben può ritenersi positivamente riscontrato dalla successiva autocertificazione non potendosi ritenere che, come già sostenuto dall'Istituto con la memoria di primo grado, l'assenza di una convenzione tra Italia e Senegal, agli effetti dell'art.2, co. 6 bis del d.l.69/1988, comporta "conseguentemente" che i cittadini senegalesi, come il sig. Ndiaye Modou Bousso, "non possono rendere autocertificazioni alla pubblica amministrazione" (v. altresì relazione amministrativa, doc. 1, INPS).

La norma citata è stata scrutinata dalla Consulta nella parte in cui, introducendo una diversa nozione del nucleo familiare riferita ai cittadini stranieri (*"non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6, il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia"*), ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno familiare non prevede che il requisito della residenza nel territorio italiano sia richiesto per i familiari del cittadino italiano, diversamente da quanto stabilito per i familiari del cittadino straniero, salvo che sussista un regime di reciprocità o sia in vigore una convenzione internazionale col paese d'origine di quest'ultimo.



Sulla base della normativa europea, tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con le sentenze rese a seguito di rinvio pregiudiziale (v. sentenze C-302/19 e C-303/19, dichiarative dell'incompatibilità del cit. art.2 con il principio di parità di trattamento), la Corte Costituzionale ha quindi affermato che ricorrono le condizioni per la disapplicazione dell'art.2, co. 6 bis del d.l.69/1988, in considerazione dell'obbligo di non discriminazione imposto in modo chiaro, preciso ed incondizionato dalle direttive europee che regolano la materia (sentenza n.67/2022).

L'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente, non può che riflettersi anche sulla possibilità per i cittadini stranieri di rendere autocertificazioni alla Pubblica Amministrazione, ritenuta invece preclusa dall'Istituto già in sede amministrativa (doc.1).

Per altro verso nemmeno è privo di rilievo il fatto che, all'udienza di discussione, l'Istituto non abbia preso posizione su quanto dedotto nella memoria dell'appellato, ossia che con comunicazione n. 2848 del 6.8.2021, l'INPS ha ritenuto di estendere alle prestazioni di invalidità civili quanto previsto in materia di reddito e pensione di cittadinanza, dal D.I. 21/10/2019, il quale con riferimento ai cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco allegato (tra cui il Senegal) ha previsto che la certificazione circa i redditi patrimoniali reddituali rilasciata dai



competenti organismi esteri possa essere sostituita da autocertificazione da parte dell'interessato.

Nel presente giudizio tale comunicazioni non è stata prodotta, diversamente da quanto avvenuto in analogo giudizio, definito da questa Corte con sentenza n.518/2021, tuttavia, sulla base di tale circostanza rimasta incontestata, ben può ritenersi che sebbene *“la comunicazione INPS faccia testuale riferimento alle prestazioni di invalidità civile non v'è motivo per non estendere lo stesso principio ad altre prestazioni (come l'ANF) aventi parimenti natura assistenziale e la cui erogazione è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali”*, come affermato nel precedente citato (v. sentenza 518/2021 richiamata a pag.8 della memoria dell'appellato).

Quanto alla composizione del nucleo familiare, va detto che se il certificato di vita collettivo del 13.1.2022 menziona la figlia Sokhna Mai Ndiaye, nata il 20 dicembre 2017, indicata nella domanda amministrativa ma non nel ricorso giudiziale e nel conteggio allegato, tale discrasia non può dirsi rilevante atteso che l'importo reclamato (quantificato con applicazione delle tabelle INPS per l'anno di riferimento, in relazione a sei componenti del nucleo familiare e che considera la figlia Aida Ndiaye, nata il 12.10.2001, limitatamente al periodo 1.8.2014/30.9.2018), non è stato oggetto di specifica contestazione e risulta comunque riferito a familiari tutti non portatori di reddito.

Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate



come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;  
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 28.3.2023

**CONSIGLIERE est.**

Dott.ssa Patrizia Visaggi

**PRESIDENTE**

Dott.ssa Clotilde Fierro

